

Elena Pezzato

## LA QUESTURA DI COSTANTINO\*

SOMMARIO: 1. *Prolegomena*. – 2. Costantino, il più ladro e il più borioso degli uomini, e papa Vigilio. – 3. Le Novelle promulgate negli anni della questura di Costantino. – 3.1. Materie e questioni affrontate, l'influenza di Giustiniano. – 3.2. Lo stile e i temi, l'eredità triboniana. – 4. Considerazioni conclusive.

### 1. Prolegomena

In un lavoro di recente pubblicazione mi sono occupata di indagare la questura di Giunillo, il giurista e teologo di origine libiche che aveva affiancato Giustiniano nella guida della cancelleria imperiale tra il 542, subito dopo la dipartita di Triboniano, e il 546<sup>1</sup>. Il profilo di indagine si è rilevato, a mio avviso, particolarmente interessante e fruttuoso, ragione per la quale mi sembra opportuno tornare a parlare di *quaestores sacri palatii* con uno studio dedicato al successore di Giunillo, Costantino, un personaggio completamente trascurato dalla letteratura<sup>2</sup>.

Le fonti a disposizione per delineare questa figura e le caratteristiche della sua questura, invero, sono esigue: i (pochi) dati biografici si rinvencono quasi casualmente tra i racconti

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Mi riferisco a E. PEZZATO, *La questura di Giunillo*, in *AG*, 153, 2021, pp. 547-570.

<sup>2</sup> Sulla figura di Costantino, vd. anzitutto J.R. MARTINDALE, v. *Constantinus 4*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, Cambridge, 1992, pp. 342-343, cui *adde* S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino*, II, *La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, I, *Problemi di diritto pubblico*, Milano, 1984, pp. 45-46 e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, pp. 406-407. Lo stile della sua questura, di cui si tratterà ampiamente nel § 3.2, viene analizzato anche da T. HONORÉ, *Tribonian*, New York, 1978, pp. 240-242, con il quale tuttavia non concordo sulla determinazione cronologica (vd. *infra* p. 7, n. 24).

di Procopio e di Giovanni Malalas, un'epistola di papa Vigilio e gli atti del II Concilio di Costantinopoli, mentre i testi legislativi emanati dalla sua cancelleria sono poco meno di venti, nonostante i molti anni in cui rimase in carica<sup>3</sup>.

A tal proposito, si dica fin da ora che uno dei punti più ostici dell'indagine consiste proprio nella determinazione cronologica della questura di Costantino: se è certo che seguì quella di Giunillo – così ci dice espressamente Procopio<sup>4</sup> –, come si vedrà, soltanto con incertezza è individuabile il momento della sua conclusione.

## 2. *Costantino, il più ladro e il più borioso degli uomini, e papa Vigilio*

A differenza del suo predecessore, Costantino ebbe una formazione giuridica. Procopio, infatti, afferma che, mentre Giunillo non aveva mai sentito parlare di diritto<sup>5</sup>, Costantino, in verità, 'non era ignaro di leggi'. Non bastasse il ricorso alla litote a sminuire questo fatto, l'autore bizantino immediatamente aggiunge che la sua eccessiva giovinezza al momento di assunzione dell'incarico faceva sì che Costantino, pur preparato nella teoria, non avesse alcuna esperienza pratica. Giovane e spavaldo, informa sempre l'autore dell'*Historia Arcana*, era il più ladro e il più borioso degli uomini. Fedelissimo di Giustiniano, funzionario corrotto, ben presto accumulò ingenti ricchezze. Poco disponibile a ricevere e ad ascoltare chi volesse parlargli – continua Procopio – egli si preoccupava sol-

---

<sup>3</sup> Su queste fonti si tornerà più nel dettaglio *infra* nel § 2.

<sup>4</sup> Cfr. Procop. *hist. arc.* 20, 20: «ἐπεὶ δὲ καὶ Ἰουνίλος ἐς τὸ μέτρον τοῦ βίου ἀφικετο, Κωνσταντίνον ἐπὶ τοῦδε τοῦ ἀξιωματος κατεστήσατο...». Trad.: «Quando anche Giunillo pervenne al compimento dei suoi giorni, assegnò la carica a Costantino...» (Procopio. *Storie segrete*, a cura di F. CONCA, versione italiana di P. CESARETTI, Milano, 2020<sup>8</sup>, p. 257).

<sup>5</sup> Cfr. Procop. *hist. arc.* 20, 17: «[...] Ἰουνίλον δὲ Λίβρον γένος ἐπὶ τῆς τιμῆς κατεστήσατο ταύτης, νόμου μὲν οὐδὲ ὅσον ἀκοῆν ἔχοντα, ἐπεὶ οὐδὲ τῶν ῥητόρων τις ἦν [...]». Trad.: «[...] e nominò per la carica Giunillo, libico, che di diritto mai aveva udito verbo (non era neppure avvocato) [...]» (ed. F. CONCA, P. CESARETTI, cit., p. 257).

tanto di soddisfare le esigenze dell'imperatore, ascoltando in fretta e furia chi lo intercettasse mentre andava o tornava dai suoi incontri con Giustiniano<sup>6</sup>.

Ciò detto e come noto, le testimonianze tratte dalla *Historia arcana* necessitano di essere epurate dal loro scopo diffamatorio. Certamente eccessive sono le osservazioni di Procopio sull'etica di Costantino, il quale, formatosi nella scuola di diritto di Costantinopoli o di Berito<sup>7</sup>, di contro e probabilmente per davvero divenne questore in giovane età, senza aver quindi accumulato una pregressa esperienza nel campo. Que-

---

<sup>6</sup> Cfr. Procop. *hist. arc.* 20, 20-23: ἐπει δὲ καὶ Ἰουήνιλος ἐς τὸ μέτρον τοῦ βίου ἀφίκετο, Κωνσταντῖνον ἐπὶ τοῦδε τοῦ ἀξιώματος κατεστήσατο, νόμων μὲν ὄντα οὐκ ἀμελέτητον, νέον δὲ κομιδῆ καὶ οὐπω ἀγωνίας δικανικῆς ἐς πείραν ἐλθόντα, κλεπτίστατον δὲ καὶ ἀλαζονικώτατον ἀνθρώπων ἀπάντων. 21. οὗτος Ἰουστινιανῶν ποθεινότατος τε ἄγαν καὶ φίλτατος ἐν τοῖς μάλιστα ἐγγόνει, ἐπει καὶ δι' αὐτοῦ κλέπτειν τε καὶ δικάζειν αἰεὶ ὁ βασιλεὺς οὗτος οὐδαμῆ ἀπηξίου. 22. διὸ δὴ χρήματα μεγάλα χρόνου ὀλίγου Κωνσταντῖνος ἔσχε καὶ ὑπερφρεῖ τινι κόμπῳ ἐχρήτο, ἀεροβατῶν τε καὶ πάντας ἀνθρώπους περιφρονῶν, κἂν μὲν τινες αὐτῷ πολλὰ βούλοιντο χρήματα προέσθαι, ταῦτα δὲ κατατιθέντες τῶν οἱ πιστοτάτων τισὶ τὰ σφίσιν ἐσπουδασμένα κατορθοῦν ἴσχυον. 23. αὐτῷ μέντοι ἐντυχεῖν ἢ ξυγγενέσθαι τῶν πάντων οὐδενὶ γέγονε δυνατόν, ὅτι μὴ ἐξ βασιλεία δρόμῳ ἰόντι ἢ ἀπαλλασσομένῳ ἐνθένδε οὐ βάδην, ἀλλὰ σπουδῆ τε καὶ τάχει πολλῶν τοῦ μὴ τινὰ οἱ ἀκερδῆ ἀσχολίαν τοὺς προσιόντας προστρίβεσθαι. Trad.: «20. Quando anche Giunillo pervenne al compimento dei suoi giorni, assegnò la carica a Costantino, di legge non ignaro; peraltro, giovanissimo quel era, ancora non poteva avere esperienza dell'agone forense e restava il più ladro e tracotante degli uomini. 21. Divenne, questi, persona a Giustiniano graditissima e carissima: soprattutto perché, per mezzo suo, l'imperatore poteva rubare e render sentenza a proprio piacimento. 22. Perciò, in breve tempo Costantino si procacciò grandi ricchezze, e prese a darsi grande tono: dalle sue alture, guardava tutti con commiserazione, e se qualcuno voleva fargli arrivare cifre sostanziose, poteva realizzare i suoi obiettivi solo offrendole ai suoi fedelissimi. 23. Incontrarlo o avere un colloquio con lui, era impossibile a tutti: solo quando correva dall'imperatore o ne ritornava, e mai con comodo, ma in fretta e furia: mai fosse che i suoi interlocutori gli facessero perder tempo senza suo guadagno!» (ed. F. CONCA, P. CESARETTI, cit., pp. 257, 259).

<sup>7</sup> Nel 533, infatti, determinando la chiusura delle scuole di Alessandria e Cesarea, Giustiniano aveva stabilito che, in Oriente, si sarebbe potuto svolgere l'insegnamento del diritto unicamente a Berito e a Costantinopoli: cfr. *Const. Omnem* 7. Sul passo, vd., per tutti e da ultima, A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, p. 175 e EAD., *Quattro passi tra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità*, Urbino, 2019, p. 100, n. 179 e pp. 212-213, n. 343, a cui si rinvia per un più completo inquadramento del tema.

sto dato consente di immaginare, pur con una certa cautela, che egli provenisse da una famiglia particolarmente influente alla corte di Giustiniano: difficilmente, infatti, la scelta del *quaestor sacri palatii* sarebbe potuta ricadere su di un qualsiasi giovane alle prime armi, per quanto brillante e capace.

Altre informazioni sulla vita di Costantino si sono conservate in fonti che trattano principalmente di accadimenti politici e, soprattutto, politico-religiosi. In particolare, il nome di Costantino più volte si affianca a quello di papa Vigilio nelle tumultuose vicende di quegli anni, collegate all'infelice condanna dei Tre capitoli da parte di Giustiniano<sup>8</sup>. Nell'enciclica del 5 febbraio 552 in cui Vigilio condanna apertamente le violenze e i soprusi subiti dall'imperatore, egli ricorda che, pochi giorni prima (il 28 gennaio), una delegazione di '*gloriosi iudices*' inviati da Giustiniano si era recata in visita a Calcedonia, nella basilica di S. Eufemia dove egli era rifugiato, al fine di persuaderlo a rientrare a Costantinopoli, senza tuttavia riuscire nell'intento<sup>9</sup>. I messaggeri erano Belisario<sup>10</sup>, Catego<sup>11</sup>, Pietro

---

<sup>8</sup> In merito alla condanna dei Tre capitoli, un'essenziale ricognizione bibliografica è in E. PEZZATO, *La questura di Giunillo*, cit., pp. 551-552, n. 19.

<sup>9</sup> La lettera di Vigilio è edita da E. SCHWARTZ, *I Vigiliusbriefe, II Zur Kirchenpolitik Justinians*, in *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung*, München, 1940, fasc. 2, pp. 1-10. Il testo dell'enciclica è stato riportato, con alcune variazioni dovute alla difficile decifrazione del manoscritto, anche in *PL*, 69, coll. 53-39, che, tra l'altro, riporta «*religiosum virum Costantinum quaestorem*» (col. 54 n. g), anziché «*gloriosum virum Costantinum quaestorem*» (ed. E. SCHWARTZ, cit., p. 1 l. 10). La lettera era stata pubblicata per la prima volta da J. SIRMOND, *Appendix Codicis theodosiani. Novis Constitutionibus cumulator. Cum Epistolis aliquot veterum Conciliorum et Pontificum Romanorum, nunc primum editis*, Parisiis, 1631, pp. 218-240, dove però era stato omissso del tutto il riferimento a Costantino.

<sup>10</sup> Sul celeberrimo generale bizantino, vd., tra gli altri, il romanzo storico di R. GRAVES, *Count Belisarius*, London e New York, 1938 (*Belisario*, trad. ital. a cura di L. NERA, Milano, 2017); J.R. MARTINDALE, v. *Fl. Belisarius 1*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, cit., pp. 181-224; I. HUGHES, *Belisarius. The Last Roman General*, Barnsley, 2009 e A. MAGNANI, *Flavio Belisario. Il generale di Giustiniano*, Perugia, 2017.

<sup>11</sup> Flavio Rufio Petronio Nicomaco Catego apparteneva a una delle più illustri famiglie della Roma imperiale ed era figlio del senatore Petronio Probono. Eletto da Teodorico console senza collega nel 504, nel 545 divenne *caput senatus*. Probabilmente, nella sua carriera ottenne anche la carica di *magi-*

Patrizio<sup>12</sup>, Giustino<sup>13</sup>, Marcello<sup>14</sup> e il ‘*gloriosus vir Costantinus quaestor*’. Non era tuttavia questa la prima volta che papa Vigilio faceva la conoscenza di Costantino: a seguire, nella lettera, egli scrive che questo stesso gruppo («*memorati iudices*») era stato già inviato – con successo – da Giustiniano, probabilmente nel settembre del 551, per convincerlo a rientrare nel Palazzo di Placidia dopo essersi rifugiato nella Chiesa di San Pietro in Ormisda<sup>15</sup>.

Le fonti ci riferiscono inoltre di un altro tentativo di persuasione del *quaestor* nei confronti di papa Vigilio: negli atti del II Concilio di Costantinopoli si legge, infatti, che lui e altri funzionari inviati da Giustiniano, tra cui Belisario, Catego e Pietro Patrizio, gli avevano fatto visita per ben due volte nel maggio del 553 per convincerlo a partecipare al sinodo. L'operazione non era andata a buon fine ed è proprio Costantino

---

*ster officiorum*. Dopo l'assedio di Roma da parte di Totila nel 545, si ritirò a Costantinopoli e divenne uno tra i più eminenti degli esuli latini, rientrando poi in Italia al termine della conquista bizantina. Vd. L.M. HARTMANN, v. *Cethegus 5) Rufius Petronius Nicomachus Cethegus*, in *RE*, 3.2, Stuttgart, 1898, coll. 2012-2013; v. *Cetego, Flavio Rufio Petronio Nicomaco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXIV, Roma, 1980, pp. 303-307; J.R. MARTINDALE, v. *Fl. Rufius Petronius Nicomachus Cethegus*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, Cambridge, 1980, pp. 281-282.

<sup>12</sup> Pietro Patrizio rivestì per molti anni la carica di *magister officiorum*, dal 539 al 565. Su tale figura, vd. in ispecie M. CLAUSS, v. *Petrus*, in *Der magister officiorum in der Spätantike (4.–6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluß auf die kaiserliche Politik*, München, 1980, pp. 181-182 e J.R. MARTINDALE, v. *Petrus 6*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, Cambridge, 1992, pp. 994-998. Pietro Patrizio, inoltre, scrisse un'opera sulla storia dell'impero romano da Cesare a Giuliano, di cui ci sono pervenuti soltanto alcuni frammenti: in argomento, vd. S. IMPELLIZZERI, *La letteratura bizantina da Costantino agli iconoclasti*, Bari, 1965, pp. 239-242 e ID., *La letteratura bizantina. Da Costantino a Fozio*, Milano, 1975, pp. 230-232.

<sup>13</sup> Giustino era incaricato alla *cura palatii*: su questa figura, vd. J.R. MARTINDALE, v. *Iustinus 5*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, cit., pp. 754-756.

<sup>14</sup> Marcello ha rivestito la carica di *comes excubitorum* dal 541 al 552 e nel 552 fu console onorario. Vd. J.R. MARTINDALE, v. *Marcellus 3*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, cit., pp. 814-816.

<sup>15</sup> Cfr. *Vig. epist.* 1 (ed. E. SCHWARTZ, pp. 4-5).

che deve riferire i particolari dell'esperito tentativo, l'8 maggio di quello stesso anno<sup>16</sup>.

Un ruolo di indubbio rilievo spetta al questore nella VII sessione del Concilio, tenutasi il 26 maggio<sup>17</sup>. In tale sede, su ordine di Giustiniano, Costantino prende parola e presenta alcuni documenti redatti e firmati dal papa, volti a dimostrare che quest'ultimo si era da tempo solennemente impegnato alla condanna dei Tre capitoli. Invita così i vescovi a condannare definitivamente gli scritti eretici («*festinare autem celerare causae finem imponere*»)<sup>18</sup>, dando in conclusione lettura di un atto appena promulgato dall'imperatore in cui si propone di cancellare il nome di Vigilio da tutti i sacri dittici. Tutto ciò testimonia, senza dubbio, la grande vicinanza di Costantino a Giustiniano, la sua posizione di preminenza all'interno negli ambienti della burocrazia imperiale, nonché il suo forte coinvolgimento nelle questioni politico-religiose di quegli anni.

L'ultima notizia relativa alla vita del questore ci è fornita dalla *Chronographia* di Giovanni Malalas. Lo storico siriano racconta, infatti, della congiura ordita contro l'imperatore nel novembre del 562, scoperta prima ancora di essere messa in atto – grazie all'ammissione di uno dei partecipanti – e facilmente sventata<sup>19</sup>. Il complotto è noto anche perché venne coin-

---

<sup>16</sup> Cfr. *Actio II*, in *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, IV, *Concilium Universale Constantinopolitanum sub Iustiniano habitum*, 1, *Concilii Actiones VIII, Appendices graecae – indices*, edenda instituit E. SCHWARTZ, continuavit J. STRAUB, Berolini, 1971, pp. 27-28. Cfr. anche *Actio VII*, sempre in *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, cit., p. 185, dove Costantino torna nuovamente a parlare del fallimentare tentativo di convincere il papa a partecipare al sinodo.

<sup>17</sup> Cfr. *Actio VII* (ed. E. SCHWARTZ, cit., pp. 183-202). Per un commento e una traduzione in inglese dell'*actio*, vd. *The Acts of the Council of Constantinople of 553 with related texts on the Three Chapters Controversy*, II, transl. by R. PRICE, Liverpool, 2009, pp. 72-101. Sempre nell'*Actio VII* (ed. E. SCHWARTZ, cit., p. 186), Costantino riferisce anche che tra l'8 e il 26 maggio, assieme a Cetego, Pietro Patrizio e Patrizio (su quest'ultimo, vd. J.R. MARTINDALE, v. *Patricius 4*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, cit., p. 972), egli era stato mandato a incontrare i vescovi occidentali.

<sup>18</sup> Cfr. *Actio VII* (ed. E. SCHWARTZ, cit., p. 187 l. 14)

<sup>19</sup> Cfr. Mal. *chron.* 18 (*Ioannis Malalae Chronographia*, ed. L. DINDORF, Bonnae, 1831, pp. 493-495 [per una traduzione in lingua inglese, vd. *The Chronicle of John Malalas. A Translation*, by E. JEFFREYS, M. JEFFREYS,

volto nelle accuse di cospirazione anche Belisario, il quale, secondo la leggenda – molto probabilmente inattendibile – in seguito venne fatto accecare per ordine di Giustiniano e costretto a mendicare<sup>20</sup>. A ogni modo, ciò che qui più rileva sottolineare, è che a giudicare gli imputati furono incaricati Procopio<sup>21</sup>, Zenodoro<sup>22</sup>, Giuliano<sup>23</sup> e Costantino<sup>24</sup> e soprattutto che, in seguito, questi ultimi due vennero accusati di favoreggiamento nei confronti di Aeterio<sup>25</sup> e dunque esonerati dall'incarico e sostituiti: «καὶ ὑπονοηθεὶς Κωνσταντῖνος ὁ κοιαιστὼρ καὶ Ἰουλιανὸς ὁ ἀντιγραφεὺς, ὡς, φησὶν, ὑπὲρ Αἰθερίου ποιήσαντες, ὡς οἷα καὶ αὐτοῦ

---

R. SCOTT, Melbourne, 1986, pp. 301-303]); Mal. 49 (*Excerpta historica ius-su imp. Constantini Porphyrogeniti confecta*, III, *Excerpta de insidiis*, ed. C. DE BOOR, Berolini, 1905, pp. 173-175); Mal. *chron.* 18, 141 (*Ioannis Malalae Chronographia*, ed. I. THURN, Berolini, 2000, pp. 425-429).

<sup>20</sup> In merito alla leggenda sul tragico destino di Belisario, vd., in specie e da ultimo, B. KNÖS, *La légende de Bélisaire dans les pays grecs*, in *Eranos*, 58, 1960, pp. 237-280. In tema, vd. anche la corposa monografia di A.-S. BARROVECCHIO, *Le complexe de Bélisaire. Histoire et tradition morale*, Paris, 2009.

<sup>21</sup> Probabilmente non si tratta dello stesso Procopio autore dell'*Historia arcana*: vd. J.R. MARTINDALE, v. *Procopius 3*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, cit., pp. 1066-1067.

<sup>22</sup> Zenodoro allora rivestiva la carica di *a secretis*: vd. J.R. MARTINDALE, v. *Zenodorus*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, cit., p. 1419. Più in generale, su questo ufficio, vd. brevemente A. KAZHDAN, v. *asekretis*, in *The Oxford Dictionary of Byzantium*, I, New York-Oxford, 1991, p. 204.

<sup>23</sup> Giuliano era *magister scrinii*; nel 565, diverrà *praefectus urbis Constantinopolitanae*: vd. J.R. MARTINDALE, v. *Iulianus 15*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, cit., pp. 735-736 e subito *infra*.

<sup>24</sup> Che si tratti di un Costantino questore è cosa certa, perché nel racconto di Malalas viene menzionato due volte e sempre con l'appellativo 'ὁ κοιαιστὼρ'. Non è tuttavia condivisibile l'opinione di T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 242, sul fatto che possa anche trattarsi di un omonimo. Posto anzitutto che nulla consente di ipotizzare un cambio della direzione della questura nel periodo 546-565, la giovane età di Costantino depone anzi a favore di una carica duratura. Inoltre, benché il nome 'Costantino' all'epoca fosse sicuramente molto diffuso – come giustamente ricorda Honoré –, risulta davvero poco probabile il succedersi senza soluzione di continuità di due *quaestores sacri palatii* omonimi.

<sup>25</sup> Aeterio, *curator divinae domus Antiochi*, venne accusato di essere a conoscenza della congiura ordita, tra gli altri, dall'ἀνεπιός (nipote o cugino) Sergio: su queste due figure, vd. rispettivamente J.R. MARTINDALE, v. *Aetherius 2*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, cit., pp. 21-22 e *Id.*, v. *Sergius 6*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III B, cit., p. 1128.

Αιθερίου συνειδότης τῆ ἐπιβουλῆ· καὶ μεθ' ἡμέρας ἕξ πάλιν ἐξητάσθησαν οἱ τὴν ἐπιβουλὴν μελετήσαντες ὑπὸ Μαρίνου τοῦ κόμητος ἐξκουβιτόρων καὶ Κωνσταντιανοῦ τοῦ στρατηλάτου, καὶ ἔμεινεν ὁ αὐτὸς Βελισσάριος ὑπὸ ἀγανάκτησιν»<sup>26</sup>.

Quale sia stata la sorte di Costantino dopo questo fatto non è dato sapere. Come si vedrà, nei testi delle Novelle di Giustiniano non vi è alcun indizio che permetta di individuare con certezza un momento di cambiamento nell'indirizzo e nello stile della cancelleria imperiale tale da far presupporre l'ingresso di un nuovo questore. Certo è possibile immaginare che l'accusa di connivenza nei confronti di uno dei congiurati possa essergli costata la carriera – benché Giuliano, l'altro giudice accusato di favoreggiamento, nel 565 divenne *praefectus urbis Costantinopolitanae*<sup>27</sup>. Ad ogni modo, la congiura risale alla fine del 562. Sono solo due le Novelle che, dopo questa data, verranno emanate da Giustiniano, la Nov. 143 del 21 maggio 563 e la Nov. 137 del 26 marzo 565. Salito al trono Giustino II, il legislatore adotterà un tono fortemente critico nei confronti dell'operato del suo predecessore<sup>28</sup>, elemento che, a

---

<sup>26</sup> Cfr. Mal. *chron.* 18 (ed. L. DINDORF, cit., pp. 494-495); 18, 141 (ed. I. THURN, cit., pp. 428-429). Trad.: «The *quaestor* Constantine and the secretary Julian were suspected, it is said, of having acted in the interest of Aithérios, on the grounds that Aithérios himself knew about the plot. Six days later those who had devised the plot were again questioned by the *comes excubitorum* Marinos and the *magister militum* Constantinus, and Belisarios remained under imperial anger» (E. JEFFREYS, M. JEFFREYS, R. SCOTT, cit., p. 303). Vd. anche Mal. 49 (ed. C. DE BOOR, p. 175).

<sup>27</sup> Cfr. Mal. 51 (ed. C. DE BOOR, cit., p. 176); Mal. *chron.* 18, 151 (ed. I. THURN, cit., p. 431): «γέγονεν ἀντ' αὐτοῦ Ἰουλιανὸς ἐπαρχὸς ὁ ἀπὸ ἀντιγραφέων».

<sup>28</sup> In tutte le Novelle promulgate da Giustino nei primi anni del suo regno, infatti, vi è una puntuale critica nei confronti di Giustiniano: cfr. Nov. 140 (a. 566) («ὕστερον δὲ τῷ τῆς θείας λήξεως γενομένῳ ἡμῶν πατρὶ εὐσεβείᾳ τε καὶ σωφροσύνῃ τοὺς πόποτε βεβασιλευκότας ἅπαντας ὑπερβαλομένῳ, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ χρηστὴν τε καὶ βεβαίαν ἀποβλέψαντι προαίρεσιν, οὐ μὴν τῆς τῶν ἄλλων ταλαιπώρου τε καὶ μικροψύχου γνώμης στοχασαμένῳ γέγραπται νόμος εἴργων κατὰ συναίεσιν λύεσθαι τοὺς γάμους»; *Auth.*: «*Postea vero divinae memoriae nostro patri pietate et temperantia omnes ubicumque aliquando imperantes excedenti visum est, qui ad suam utilem et firmam respiciens voluntatem, non autem miserias pusillanimitatis coniciens, legem sancivit prohibens cum consensu coniugia solvi*»), su cui vd., *praecipue*, R. BONINI, *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117,10 alla Novella Iustini 140*, in *BIDR*, 75, 1972, pp. 61-66 (= *Problemi di sto-*

mio avviso, meglio si accorda con la presenza di un nuovo *entourage*.

Dunque, benché in letteratura si sia congetturata la presenza di Costantino questore anche all'inizio dell'impero di Giustino<sup>29</sup>, mi sembra più ragionevole ritenere che egli terminò la sua carriera assieme a Giustiniano, forse già nel 562, o più probabilmente nel 565, con la morte dell'imperatore.

### 3. *Le Novelle promulgate negli anni della questura di Costantino*

Andando ora a considerare le Novelle emanate durante la cancelleria diretta da Costantino – per quasi due decenni – colpisce anzitutto la loro esiguità. Come già osservato, è proprio dopo il 546 (l'anno in cui egli entra in carica) che si individua

---

*ria delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna, 1973, pp. 57-65); Nov. 148 (a. 566) («τὸ γὰρ δημόσιον χρέεσι πολλοῖς καταπεφορισμένον εὐρόντες καὶ πρὸς τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν ἐλάσαν εἰς ἑαυτοὺς ἡμεῖς ἀνεδεξάμεθα τὸ ὄφλημα, βάρους τε καὶ δυσχερείας πολλῆς ἀπαλλάξαντες τοῦτο»; Trad.: «*Fiscum enim cum multis debitis oneratum et ad extremam inopiam adactum inveniremus, in nos ipsos aere alieno recepto onere atque difficultate magna liberavimus*» [KROLL, *ad h. l.*]); Nov. 149 (a. 569) («Τῆς παρὰ τοῦ θεοῦ δεδομένης ἡμῖν πολιτείας κηδόμενοι καὶ ἐν πάσῃ δικαιοσύνη ζῆν τοὺς ἡμετέρους σπουδάζοντες ὑπηκόους ἕνα σκοπὸν ἐξ ἀρχῆς τοῦτον ἐθέμεθα, ἅπαν εἴ τι πρόην ἀτελεῖς ἦν καὶ συγκεχυμένον ὑπῆρχε, τοῦτο καὶ ἐπανορθῶσαι καὶ τέλειον ἀποφῆνα»; Trad.: «*Cum rei publicae a deo nobis traditae prospiciamus operatque demus ut subiecti nostri in omni iustitia vivant, unum hunc finem ab initio nobis proposuimus, ut omne si quid antea imperfectum esset et confusum, id et emendarem et perfectum redderemus*» [KROLL, *ad h. l.*]). Su entrambe le Novelle, vd., per tutti, S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, I, cit., rispettivamente pp. 116-132 e 140-161.

<sup>29</sup> Così già E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, II, *De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruges, 1949 (rist. Amsterdam, 1968), p. 736, n. 1, seguito da MARTINDALE, v. *Constantinus 4*, cit., p. 343. In tal senso, vd. anche S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, I, cit., p. 46, sulla base di una «continuità tecnico-giuridica che si riscontra nelle prime leggi di Giustino II, una continuità dimostrata anche nel linguaggio e appoggiata a un'unica mente direttiva che improntava di sé il lavoro della cancelleria» e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, cit., p. 406.

un secondo grave calo nella produzione normativa novellare<sup>30</sup>. Ammesso che la questura di Costantino termini nel 565, i testi legislativi da lui promulgati sono: Nov. 127 e Ed. 8 (1° e 17 settembre 548); Nov. 129 (15 giugno 551); App. 6 (6 settembre 552); Nov. 145, 146 e 147 (le prime due dell'8 febbraio 553, la terza del 15 aprile); App. 7 (13 agosto 554); Nov. 159 (1° giugno 555); Nov. 134 (1° maggio 556); App. 9 e Nov. 142 (22 settembre e 17 novembre 558); Nov. 141 e Ed. 11 (15 marzo e 27 dicembre 559); Nov. 143 (= Nov. 150) (21 maggio 563) e Nov. 137 (26 marzo 565). A questi testi si aggiunge anche, sicuramente, App. 8 (successiva al 555)<sup>31</sup>. Posto che la puntuale datazione di quest'ultima potrebbe influire sulle nostre considerazioni – pur marginalmente – come si può osservare, in alcuni anni (e precisamente il 546, 547, 549, 550, 557, 560, 561, 562, 564), la produzione normativa sembra essersi completamente arrestata, non essendo registrata la promulgazione di alcun testo. I primi tempi della questura di Costantino (546-550) sono particolarmente poco prolifici, così come gli ultimi (560-565). Di contro, gli anni centrali (551-559) sono quelli di maggiore attività, con un picco nel 553 (l'anno del II concilio di Costantinopoli), con l'emanazione di tre testi.

---

<sup>30</sup> Sul punto e in merito al 'tardo Giustiniano', vd. R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, Bologna, 1985<sup>1</sup> (e successive ristampe), p. 71 ss. e ID., *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, a cura di G.G. ARCHI, Ravenna, 1985, p. 139 ss. (= *Studi sull'età giustiniana*, Rimini, 1990<sup>2</sup>, p. 57 ss.). Ho già svolto alcune brevi considerazioni in E. PEZZATO, *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, in *TSDP*, 14, 2021, pp. 16-18, nonché in EAD., *La questura di Giunillo*, cit., p. 561 ss.

<sup>31</sup> Non consideriamo Nov. 167, emanata tra il 546 e il 551, che è un editto del prefetto del pretorio Basso, su cui vd. J.R. MARTINDALE, v. *Fl. Comitas Theodorus Bassus*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, III A, cit., p. 178. Nonostante P. NOAILLES, *Les collections de Nouvelles de l'empereur Justinien*, I, *Origin et formation sous Justinien*, Paris, 1912, p. 9 ss., abbia ritenuto che *pragmaticae sanctiones* e *rescripta* non fossero di competenza del *quaestor sacri palatii*, non vi è alcun indizio certo in tal senso e nulla consente, dunque, di non attribuire alla penna di Costantino Nov. 159 e App. 7. Nello stesso senso, vd. anche T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., pp. 137-138.

### 3.1. Materie e questioni affrontate, l'influenza di Giustiniano

Tra le materie trattate dalle Novelle promulgate durante la questura di Costantino, quella religiosa è certamente al primo posto. Il sempre maggiore interesse di Giustiniano per la teologia<sup>32</sup>, infatti, oltre che nelle vicende politiche di quegli anni, si riflette direttamente anche nella produzione legislativa, che affronta in più occasioni questioni religiose e dottrinali, nonché, più genericamente, 'moralì', aventi talvolta natura penalistica (tutte le Novelle di diritto penale di questo periodo riguardano reati contro la morale o la sessualità).

Procedendo in ordine cronologico, la Nov. 129 (a. 551) è indirizzata ai samaritani e segna una svolta nell'atteggiamento dell'imperatore nei confronti di questo gruppo religioso: adottando un atteggiamento di conciliazione – o semplicemente di tolleranza – riconosce loro (pur con delle limitazioni) la capacità successoria attiva e passiva, oltre che la possibilità di compiere alcuni negozi giuridici<sup>33</sup>. La stessa strategia di liberalità – forse solo apparente – è applicata nella Nov. 146

---

<sup>32</sup> L'interesse di Giustiniano per le questioni teologiche e religiose è documentato nei suoi scritti. Tre di questi sono editi da E. SCHWARTZ, *Drei dogmatische Schriften Iustinians*, in *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Neue Folge*, 18, München, 1939, ripubblicati (corredati di traduzione in lingua latina) nella seconda edizione all'opera di Schwartz in *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. Subsidia*, II, a cura di M. AMELOTI, R. ALBERTELLA, L. MIGLIARDI, Milano, 1973. Gli altri scritti religiosi dell'imperatore sono editi, sempre con traduzione latina e preceduti da una breve introduzione, in *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. Subsidia*, III, *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a cura di M. AMELOTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, Milano, 1977.

<sup>33</sup> Sulla Nov. 129, vd., in specie, J.A. MONTGOMERY, *The Samaritans. The Earliest Jewish Sect. Their History, Theology and Literature*, Philadelphia, 1907 (rist. New York, 1968), pp. 120-121, ma soprattutto A.M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani. Alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, I-II, Milano, 1987-1988, rispettivamente pp. 428, 429 e 806-807, nonché Id., *The samaritans in Justinian's Corpus iuris civilis*, in *Israel Law Review*, 31, 1997, 4, pp. 737-739. Brevemente anche R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., p. 163 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 84-85); P.T.R. GRAY, *Palestine and Justinian's Legislation on Non-Christian Religions*, in *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, ed. by B. HALPERN, D. HOBSON, Sheffield, 1993, pp.

(a. 553), in cui si impone ai sacerdoti ebrei di consentire la lettura delle Sacre Scritture in greco, in latino o in un'altra lingua, nella speranza che questo conduca a una piena comprensione dei testi e, conseguentemente, alla conversione<sup>34</sup>.

Più prettamente di questioni morali trattano Nov. 142 (a. 558) e Nov. 141 (a. 559), entrambe di natura penalistica<sup>35</sup>. Mentre la prima, caratterizzata in senso rigorista, si occupa di vietare la pratica della castrazione, contraria a Dio e alle leg-

---

256-257 e J.A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justiniana*, Madrid, 2015, pp. 364-366.

<sup>34</sup> La Novella è stata oggetto di approfondite indagini. Senza pretesa di completezza, tra i contributi più rilevanti e recenti, si ricordano quelli di V. COLORNI, *L'uso del greco nella liturgia del giudaismo ellenistico e la Novella 146 di Giustiniano*, in *Annali di storia del diritto*, 8, 1964, pp. 19-80 (= *Judaea minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano, 1983, pp. 1-65); A.M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani*, II, cit., pp. 814-828; K. TREU, *Die Bedeutung des Griechischen für die Juden im römischen Reich*, in *Kairos*, 15, 1973, pp. 135-136 (= *Festschrift für Endre Ivánka*, Salzburg, 1974); G. LANATA, *Aliud vates, alius interpret*. *La Novella 146 di Giustiniano, i settanta, Aquila*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law, IV, Novella Constitutio. Studies in Honour of Nicolaas van der Wal*, Groningen, 1990, pp. 117-130 (= *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994, pp. 101-124); P.T.R. GRAY, *Palestine and Justinian's Legislation on Non-Christian Religions*, cit., pp. 264-268; G. VELTRI, *Die Novelle 146 περί Ἑβραίων. Das Verbot des Targumvortrags in Justinians Politik*, in *Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum*, hrsg. von M. HENGEL, A.M. SCHWEMER, Tübingen, 1994, pp. 116-130; L.V. RUTGERS, *Justinian's Novella 146 Between Jews and Christians*, in *Jewish Culture and Society under the Christian Roman Empire*, ed. by R. KALMIN, S. SCHWARTZ, Leuven, 2003, pp. 385-407; E. KLINGENBERG, *Justinians Novellen zur Judengesetzgebung*, in *Aschkenas*, 8.1, 1998, pp. 22-27; M. AMABILE, *La Novella 146 di Giustiniano «De Hebraeis»*, in *RDR*, 11, 2011, pp. 1-13; J.A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justiniana*, cit., pp. 374-377.

<sup>35</sup> Di diritto penale tratta anche Nov. 134, 13 (a. 556), che limita il ricorso alle punizioni corporali: in particolare su questo *caput*, vd. E. PATLAGEAN, *Byzance et le blason pénal du corps*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982)*, Roma, 1984, pp. 408-409, nonché A. LOVATO, *Sulla Novella 134 di Giustiniano*, in *Carcer II. Prison et privation de liberté dans l'Empire romain et l'Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg (1<sup>er</sup> et 2 décembre 2000)*, éd. par C. BERTRAND-DAGENBACH, A. CHAUVOT et al., Paris, 2004, pp. 79-80.

gi umane (*praef.*: «ἐναντίον τε τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ἡμετέρων νόμων»), sancendo lo *status libertatis* di chi fosse stato sottoposto a operazioni di evirazione<sup>36</sup>, la seconda tratta il tema dell'omosessualità. Quest'ultima Novella viene emanata dall'Imperatore a seguito della seconda ondata di peste e della scossa sismica che aveva colpito Costantinopoli nel dicembre del 557. Rispetto alla più risalente Nov. 77 (a. 535), sempre in tema di sodomia (e di bestemmia), Nov. 141 muta il sistema sanzionatorio (dalla pena capitale a «πικροτέραι τιμωρία», 'le più atroci pene') e, soprattutto, presenta un marcato tenore confessionale tra molteplici richiami veterotestamentari<sup>37</sup>. Interessante è notare che, soltanto qui, senza distinzione alcuna, vengono definiti come peccatori tutti gli uomini – ricomprendendo quindi lo stesso Giustiniano –, segno del periodo di autoanalisi e contrizione che stava vivendo l'imperatore verso gli ultimi anni di vita<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Nov. 142 prevede la legge del taglione per gli autori di questo reato, i mandanti, i favoreggiatori e i complici (salvo siano donne). Su questo testo, vd. *praecipue* D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, pp. 106-112; R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., p. 167 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., p. 88); M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000, pp. 109-111; S. PULIATTI, *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo*, II, a cura di A. PALMA, Napoli, 2009, pp. [18]1006-[21]1009 e F. GALGANO, *Tertium genus? Eunuchi a Costantinopoli*, in *RDR*, 18, 2018, pp. [17]203-[19]205.

<sup>37</sup> Su Nov. 77 e Nov. 141, vd. D. DALLA, «*Ubi venus mutatur*». *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano, 1987, pp. 199-209. Di entrambe le Novelle mi sono già occupata in E. PEZZATO, *Il morbo di Giustiniano e la legislazione imperiale*, cit., rispettivamente pp. 4 e 15-16, cui rinvio per una più completa contestualizzazione storica dei testi normativi.

<sup>38</sup> A tal proposito, si legga la *praefatio* della Novella 141: Τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας καὶ ἀγαθότητος αἰεὶ μὲν πάντες δεόμεθα, μάλιστα δὲ νῦν, ὅτε διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἡμαρτημένων ἡμῖν πολυτρόπως αὐτὸν παρωργίσασμεν. καὶ ἠπειλήσε μὲν καὶ ἔδειξεν ὢν ἄξιοι κατὰ τὰς ἡμετέρας ἀμαρτίας ἐσμέν, ἐφιλανθρωπεύσατο δὲ καὶ ἀνεβάλετο τὴν ὄργην ἀναμένων τὴν ἡμετέραν μετάνοιαν, ὡς μὴ βουλόμενος τὸν θάνατον ἡμῶν τῶν ἀμαρτωλῶν, ἀλλὰ τὴν ἐπιστροφὴν καὶ τὴν ζωὴν. οὐ δίκαιον οὖν πάντως ἡμᾶς καταφρονῆσαι τοῦ πλοῦτου τῆς χρηστότητος καὶ τῆς ἀνακωχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ, ἵνα μὴ κατὰ τὴν σκληρὰν καὶ ἀμετανόητον ἡμῶν καρδίαν θησαυρίσωμεν ἐαυτοῖς ὄργην ἐν ἡμέρᾳ ὄργης, ἀλλὰ πάντας μὲν τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ πράξεων ἀποσχέσθαι, μάλιστα δὲ τοὺς τῆ μυσαρᾶ καὶ θεῶ μεισημένη δικαίως ἀνοσίᾳ πράξει

Anche Nov. 143 (a. 563) (duplicata in Nov. 150) è di natura penalistica e tratta di un reato di natura sessuale, vietando il matrimonio tra una donna e il suo rapitore. Si tratta, per la verità, di una disposizione a carattere interpretativo riferita a C.I. 9, 13, 1 (a. 533) che, in particolare, meglio disciplina il procedimento di trasferimento coatto del patrimonio del rapitore a beneficio della donna rapita stabilendo che, in caso di successivo matrimonio, il diritto di *vindicatio* spetti ai genitori non consenzienti alle nozze o, altrimenti, si proceda alla confisca<sup>39</sup>.

Va menzionata, infine, Nov. 137, ultima in materia religiosa, ma soprattutto ultimo testo legislativo di Giustiniano. Datata 26 marzo 565 – quindi pochi mesi prima della morte dell'imperatore – tratta, tra le altre cose, della rilevanza delle norme canoniche relative al procedimento di nomina dei ve-

---

συναπέντας· λέγομεν δὴ τὴν τῶν ἀρρένων φθοράν, ἣν ἀθέως τολμῶσι τινες ἄρρενες ἐν ἄρρεσι τὴν ἀσημιοσύνην καταργαζόμενοι. Trad.: «Sempre invero tutti avemmo bisogno dell'amore di Dio verso gli uomini e della sua bontà, ma soprattutto ora che per il gran numero dei nostri peccati in molti modi lo irritammo. Ed gli minacciai e mostrò di quali cose, per i nostri errori, fossimo degni, tuttavia mostrò bontà e differì l'ira attendendo il nostro pentimento, non volendo la morte di noi peccatori, ma la conversione e la vita. Non è dunque giusto che noi disprezziamo del tutto l'abbondanza di bontà, calma e tolleranza di Dio amorevole, affinché a causa del nostro cuore duro e impenitente non accumuliamo per noi ira nel giorno dell'ira, ma tutti ci asteniamo da abitudini e azioni malvagie, soprattutto coloro che imputridirono con una nefanda azione, impura e giustamente in odio a Dio. Stiamo parlando dello stupro coi maschi, che empivamente alcuni maschi commettono perpetrando sui maschi la turpitudine» (D. DALLA, «*Ubi Venus mutatur*», cit., pp. 204-205).

<sup>39</sup> In argomento, vd., da ultimi, R. HAASE, *Justinian I. und der Frauenraub (raptus)*, in *ZSS*, 111, 1994, pp. 466-468; S. PULLATTI, *La dicotomia vir-mulier e la disciplina del ratto nelle fonti legislative tardo-imperiali*, in *SDHI*, 61, 1995, pp. 520-522 e Id., *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana*, cit., pp. [13]1001-[14]1002. In precedenza già R. BONINI, *Ricerche di diritto giustiniano*, Milano, 1968, pp. 188-191, 264-266 e Id., *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 168-169 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 89-90) e L. DESANTI, *Giustiniano e il ratto*, in *Annali dell'Università di Ferrara. Nuova serie. Sezione 5: Scienze giuridiche*, 1.1, 1987, pp. 187-201 (in specie pp. 196-197). Circa la duplicazione della Novella, vd. in specie le osservazioni di W. KAISER, *Die Zweisprachigkeit reichsweiter Novellen unter Justinian. Studien zu den Novellen Justinians (I)*, in *ZSS*, 129, 2012, pp. 420-425.

scovi e del clero, nonché del regolare svolgimento dei sinodi, temi già discussi in altre Novelle (tra tutte, Nov. 123 [a. 546], che di fatto non subisce alcuna modifica e che anzi viene riprodotta letteralmente in più punti)<sup>40</sup>. Ora, rileva sottolineare in particolar modo che la Novella è ricca di citazioni sacre: in particolare, vengono riportati passi di San Gregorio, San Basilio, San Paolo e un canone del Concilio di Nicea. Come già osservato, più che di un testo legislativo sembra trattarsi di un vero e proprio «documento spirituale» che, forse, è stato scritto da Giustiniano in persona<sup>41</sup>. In tal senso, mi sembra interessante notare come un passo della Lettera ai Romani di San Paolo (10, 10: «καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν», ‘con il cuore, infatti, si crede per la giustizia, con la bocca si fa professione di fede per la salvezza’) sia riportato testualmente tanto in Nov. 137, 6 quanto in due scritti teologici di Giustiniano (la lettera ai monaci alessandrini contro i monofisiti e l’editto sulla retta fede contro i Tre capitoli)<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Sulla Nov. 137, vd. *praecipue* L. WENGER, *Canon in den römischen Rechtsquellen und in den Papyri. Eine Wortstudie*, in *Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte*, 220.2, Wien-Leipzig, 1942, *passim* (vd. l’indice delle fonti a p. 182) e ID., *Über canon und regula in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 63, KA, 32, 1943, pp. 504-505 e, ampiamente, B. ALBANESE, *Giustiniano e il ‘silenzio del canone’. Nota sulla Novella 137*, in *SDHI*, 33, 1967, pp. 19-39 (= *Scritti giuridici*, I, a cura di M. MARRONE, in *Il circolo giuridico «L. Sampolo»*, 47, 1991, pp. 459-479). Brevemente anche R. BONINI, *L’ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., p. 164 (= *Studi sull’età giustiniana*, cit., p. 85) e J.A. BUENO DELGADO, *La legislación religiosa en la compilación justiniana*, cit., *passim* (vd. l’indice delle fonti a p. 493). Una ricognizione bibliografica in merito alla Nov. 123, invece, è in E. PEZZATO, *La questura di Giunillo*, cit., p. 562, n. 57.

<sup>41</sup> Così R. BONINI, *L’ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., p. 164 (= *Studi sull’età giustiniana*, cit., p. 85). Non segnala questa Novella, invece, A.M. HONORÉ, *Some Constitutions composed by Justinian*, in *JRS*, 65, 1975, pp. 107-123.

<sup>42</sup> La lettera ai monaci alessandrini di Giustiniano è databile tra il 543 e il 545: cfr. ed. E. SCHWARTZ, cit., pp. 7-43 (per il riferimento a Rom. 10, 10, vd. p. 11 ll. 3-4) = M. AMELOTTI, R. ALBERTELLA, L. MIGLIARDI, cit., pp. 6-79 (la citazione del passo di San Paolo è a p. 14 ll. 3-4); vd. anche *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium*, III, cit., p. 64. Parimenti, per l’editto sulla retta fede contro i Tre capitoli, risalente all’estate del 551, vd. ed. E. SCHWARTZ, p. 88 ll.

La maggior parte delle altre Novelle promulgate durante la questura di Costantino sono genericamente riconducibili a temi di ambito pubblicistico. Più in particolare, quattro disposizioni normative si caratterizzano come sporadici interventi in materia di organizzazione statale periferica: l'Ed. 8 (a. 548), che costituisce nuovamente il vicariato della Pontica<sup>43</sup>; la Nov. 145 (a. 553), che abolisce la figura del duce o biocolita nelle due Frigie e nella Pisidia<sup>44</sup>; Nov. 134, 1-6 (a. 556), che pone severe restrizioni alla nomina dei *τοποτηρηται* (i *vicarii*) e sanziona i possibili abusi dei governatori in provincia<sup>45</sup>; l'Ed. 11 (a. 559), che contrasta l'uso della *ὄβρυζα* (la prova del fuoco sull'oro monetario) da parte di *ponderatores* e *monetarii* alessandri<sup>46</sup>. In questi testi, come si è già sottolineato, viene meno il to-

---

10-11 (= M. AMELOTI, R. ALBERTELLA, L. MIGLIARDI, cit., p. 146 ll. 10-11); vd. anche *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium*, III, cit., p. 140.

<sup>43</sup> La soppressione del vicariato della Pontica era stata prevista da Nov. 8, 3 nel 535: sull'intera Novella, vd. R. BONINI, *Note sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, in *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna 14-16 ottobre 1976*, a cura di G.G. ARCHI, Milano, 1978, pp. 167-170 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 42-45) e Id., *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna, 1989<sup>3</sup>, *passim*. Sull'Ed. 8, vd. sempre R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 145-149 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 64-68). Sul punto, brevemente, anche A. MANCINELLI, *Sul centralismo amministrativo di Teoderico. Il governo della Spagna in età ostrogota*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XIII convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001, pp. 261-262, n. 109.

<sup>44</sup> Nov. 145, infatti, limita i poteri dei duci alle sole province della Liconia e della Lidia, limitandoli dunque soltanto alla *Phrygia Salutaris*, alla *Phrygia Pacatiana* e alla Pisidia: vd. R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 149-151 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 68-70).

<sup>45</sup> Sui *capita* 1-6 della Nov. 134, vd., in ispecie, R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 151-154 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 70-74), nonché A. LOVATO, *Sulla Novella 134 di Giustiniano*, cit., pp. 71-75. Sui restanti *capita*, vd. *supra* p. 12, n. 35 e *infra* p. 20-21.

<sup>46</sup> In merito all'Ed. 11, oggetto di contrastanti interpretazioni da parte della letteratura, vd. ancora R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 154-155 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 74-75) e, tra gli ultimi, con ulteriori indicazioni bibliografiche, J. BANAJI, *Agrarian Change in Late Antiquity. Gold Labour and Aristocratic Dominance*, Oxford, 2007, pp. 73-75; A. FILOCAMO, *Economia e fiscalità nell'Egitto bizantino*.

no moralistico che aveva accompagnato le grandi Novelle pubblicistiche del 535 e, soprattutto, con un piglio di disillusione, Giustiniano sembra prendere atto dell'inefficacia dei provvedimenti precedentemente adottati<sup>47</sup>.

Nov. 147 (a. 553), invece, riguarda più propriamente il diritto finanziario: si tratta, infatti, dell'unica legge di condono fiscale di Giustiniano che ci è stata conservata<sup>48</sup>. La cancelleria, per benevolenza nei confronti dei propri sudditi e ispirata da Dio, decide in tale sede di rimettere le tasse per il periodo 537-544, facendo così fronte all'emergenza economica che in quegli anni stava affliggendo gli strati sociali inferiori. È rilevante notare che il condono viene rappresentato come un atto di filantropia da parte dell'imperatore ai suoi sudditi, ma anche come un'offerta di Giustiniano a Dio («ταύτην ἡμεῖς τοῖς μὲν ὑπηκόοις φιλοτιμήσασθαι, θεῷ δὲ τῷ μεγάλῳ προσαγαγεῖν τὴν πρᾶξιν ἡγησάμεθα δεῖν, ὡς ἂν πάντες τῶν ἐντεῦθεν ἀπολαύοντες ἀγαθῶν χάριτας ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας βασιλείας ὁμολογοῖεν τῷ μεγάλῳ θεῷ τῷ καὶ ταύτην ἡμῖν εἰς νοῦν βαλομένῳ τὴν πρᾶξιν»); «*Hanc nos quidem subiectis humanitatem concedentes, deo magno offerre actum aestimavimus oportere, ut omnes his perfruentes bonis gratias pro nostro imperio confiteantur magno deo, qui et hunc nobis in mentem actum inmisit*»)<sup>49</sup>.

---

*L'Editto XI di Giustiniano, obryza e apolyton charagma*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico*, 3, 2010, pp. 200-205 e ID., *Politiche monetarie e fraus monetae nella legislazione del tardo impero*, Napoli, 2013, pp. 131-144; C.M.A. RINOLFI, *Normativa primaria e normativa secondaria in materia di zygostatai*, in *Diritto@Storia*, 14, 2016, § 4.

<sup>47</sup> Così R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., p. 156 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., p. 76). Sulle Novelle pubblicistiche del 535, vd., in specie, R. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, cit., *passim*, e ID., *Note sulla legislazione giustiniana dell'anno 535*, cit., pp. 161-178 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 35-55).

<sup>48</sup> Per una dettagliata esegesi della fonte, vd. S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, I, cit., pp. 103-116, cui *adde* R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 160-161 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 80-82).

<sup>49</sup> Interessante, a tal proposito, è porre a confronto questa con la Nov. 148 di Giustino II, anch'essa avente a oggetto un condono fiscale. In quest'ultima è assente, infatti, quel fatalismo religioso che pervade Nov. 147, in cui viene riservato a Dio un ruolo fondamentale nella decisione di remissione dei debiti

A parte va poi menzionata la celeberrima *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, ovvero App. 7 (a. 554), un *unicum* per quanto riguarda la forma e il contenuto all'interno del *corpus novellare*<sup>50</sup>. Come noto, si tratta del testo normativo con cui, dopo la guerra gotica, Giustiniano affronta alcuni problemi di ordine giuridico, organizzativo, sociale ed economico della penisola italiana. L'elemento maggiormente significativo di que-

---

e, più in generale, nella sorte del regno. Sulla Nov. 148, vd., in ispecie, S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, I, cit., pp. 116-132.

<sup>50</sup> Il più completo studio sulla *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* rimane quello di G.G. ARCHI, *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in *Festschrift für Franz Wieacker zum 70. Geburtstag*, hrsg. von O. BEHREND, M. DIESELHORST et al., Göttingen, 1978, pp. 11-36 (= *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale. Studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano, 1981, pp. 1971-2010), ripreso in parte da R. BONINI, *L'ultima legislazione pubblicistica di Giustiniano (543-565)*, cit., pp. 157-158 (= *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 77-79) (vd. altresì ID., *Caduta e riconquista dell'impero romano d'Occidente nelle fonti legislative giustiniane*, in *Felix Ravenna*, 111-112, 1976, pp. 315-318 [= 476 *segno di transizione. Giornata di studi promossa dalla Società di Studi Romagnoli nel XV centenario della fine dell'impero romano in Occidente. Ravenna, 25 settembre 1976*, Ravenna, 1976, pp. 75-78; = *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 30-33] e ID., *Giustiniano e il problema italico*, in *Studi sull'età giustiniana*<sup>2</sup>, cit., pp. 106-109). Vd. anche v. P. PESCANI, *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in *NNDI*, XIII, Torino, 1966 (rist. 1982) e, più di recente, G. PILARA, *Aspetti di politica giustiniana in Italia: proposta di riesame della Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii*, in *Romanobarbarica*, XIX, *Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di Ludovico Gatto*, a cura di E. PLEBANI, Roma, 2006-2009 (pur discutibile in svariati punti); M. CELLURALE, *Romani y Gothi en Italia. La comunion de derecho en la república unida de Justiniano*, in *RDP*, 21, 2011, pp. 21-40; A. TRISCIUOGGIO, *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 41-45 (che si sofferma ad analizzare i *capita* 12, 18 e 26). Le critiche di P. PESCANI, *op. cit.*, p. 554, alla poca «limpidità e chiarezza» del testo, alla mancanza «di una logica impostazione e divisione del contenuto», che lo conducono ad affermare che «la cancelleria imperiale era parecchio decaduta dopo la morte di Triboniano» mi sembrano, invero, riconducibili alla forma del provvedimento. Pur nella difformità di interpretazione della dottrina – dunque sia che App. 7 non sia il provvedimento originale, ma un sunto di varie *leges generales* o un'epitomazione, sia che la *pragmatica sanctio* in generale rappresenti un tipo di legge più simile ai *rescripta* e alle *adnotationes* come vuole l'Archi – è certo che non si tratta di un testo normativo che può essere posto a confronto con le altre Novelle.

sta *pragmatica sanctio* è che fu proprio papa Vigilio, dopo anni di dissidi, riconciliatosi con l'imperatore, a richiederne la promulgazione (*Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romae <episcopi>*). Pur in mancanza di testimonianze in tal senso, mi pare dunque lecito immaginare che, anche in questo caso, Costantino sia stato fortemente coinvolto nelle trattative con il papa – forse non così pacifiche come lascerebbe pensare App. 7 –, tanto in veste di *quaestor sacri palatii*, quanto in quella di fedele rappresentante dell'imperatore.

Volte a disciplinare questioni contingenti e conseguenti alla riconquista delle terre occupate dai popoli barbarici sono anche App. 6 (a. 552), che riguarda la situazione del colonato africano dopo la dominazione vandolica e su cui tornerà pochi anni dopo App. 9 (a. 558)<sup>51</sup>, e App. 8 (successiva al 555), che viene promulgata subito dopo l'invasione franca e contiene alcune norme transitorie a favore dei debitori in Italia e in Sicilia<sup>52</sup>.

Tre restanti testi legislativi promulgati durante la questura di Costantino, infine, trattano questioni privatistiche, ossia di diritto matrimoniale e di diritto successorio. In particolare, Nov. 127 (a. 548) è un testo di carattere eterogeneo che interviene a emendare precedenti disposizioni. Ammette la rappre-

---

<sup>51</sup> Su App. 6 e App. 9, che confermano lo *status libertatis* degli ex coloni liberati durante la dominazione vandolica, vd., in ispecie, M. DE DOMINICIS, *A proposito di due leggi bizantine sul colonato nelle regioni africane*, in *IURA*, 14.1, 1963, p. 140 ss. (= *Scritti romanistici*, Padova, 1970, p. 70 ss.); R. BONINI, *Caduta e riconquista dell'impero romano d'Occidente nelle fonti legislative giustiniane*, cit., pp. 313-315 (= 476 *segno di Transizione*, cit., pp. 73-75; = *Studi sull'età giustiniana*, cit., pp. 28-29); K.-P. JOHNE, J. KÖHN, V. WEBER, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern*, Berlin, 1983, pp. 25-26; S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, I, cit., pp. 213-217; M. MUNZINGER, *Vincula deterrimae condicionis. Die rechtliche Stellung der spätantiken Kolonen im Spannungsfeld zwischen Sklaverei und Freiheit*, München, 1998, p. 22 e n. 29. Entrambi i testi sarebbero stati scritti dall'imperatore Giustiniano secondo T. HONORÉ, *Some Constitutions composed by Justinian*, cit., p. 121.

<sup>52</sup> Su App. 8, vd., *praecipue*, R. BONINI, *Giustiniano e il problema italiano*, cit., p. 109 e N. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningue, 1998, p. 102, § 716.

sentazione di fratelli e sorelle germani anche nel caso di concorso con uno o più ascendenti (*praef.-caput 1*), torna nuovamente a parlare dell'*insinuatio* della donazione nuziale (*caput 2*), attribuisce alla madre vedova non risposatasi – oltre all'usufrutto sulla donazione nuziale – una quota sulla stessa pari a quella di ciascun figlio (*caput 3*) e, infine, estende al marito colpevole di aver divorziato senza causa le pene già previste in capo alla moglie (*caput 4*)<sup>53</sup>. Nov. 159 (a. 555), invece, è un rescritto, e affronta e risolve una questione ereditaria che coinvolge una delle più ricche famiglie latifondiste bizantine del tempo, quella di Hierio<sup>54</sup>. Di temi privatistici trattano, infine, anche i *capita* 7-12 della già menzionata Nov. 134: più in particolare, si vieta di dare in schiavitù i figli ai creditori (*caput 7*), di aggirare le mogli facendo firmare loro documenti in

<sup>53</sup> Di Nov. 127, 2 e 3, in tema di donazione nuziale, mi sono già occupata in E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna, 2022, rispettivamente a p. 207, n. 10 e pp. 223-225. Circa Nov. 127 *praef.-1*, che corregge Nov. 118, 3 (a. 543) in tema di rappresentazione, vd. R. LAMBERTINI, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano, 1977, p. 2, n. 4 e M. VINCI, *La successione dei fratelli germani e unilaterali tra quantificazione dell'affetto e determinazione delle quote. Radici romanistiche e discipline positive*, in *BIDR*, 107, 2013, pp. 247-250. Riguardo invece alle tematiche di diritto divorzile, trattate nel *caput 4*, vd. P.G. CARON, *Consensu licite matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi (C. 5, 17, 8)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VII Convegno internazionale*, Napoli, 1988, p. 294.

<sup>54</sup> L'albero genealogico della famiglia è ricostruito da J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, cit., p. 1326 (stemma 30) (vd. anche J.H.A. LOKIN, *Ad Novellam 159*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IV, cit., pp. 139-141). È certo che quel Costantino *vir gloriosissimus* pronipote di Hierio non può essere il nostro questore, perché il primo era già morto nel 555; cfr. J.R. MARTINDALE, v. *Constantinus 18*, in *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, cit., p. 315. In merito al sistema delle titolature e ai soggetti cui poteva spettare, rispettivamente, il titolo di '*vir gloriosissimus*', cfr. O. HIRSCHFELD, *Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit*, in *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1.1, Berlin, 1901, p. 603 (= *Id.*, *Kleine Schriften*, Berlin, 1913, p. 673). Sulla Nov. 159 e l'Epitome di Teodoro, vd. anche N. VAN DER WAL, *Opuscula varii argumenti. III. Nov. Just. 159 ausgelegt von Theodoros Hermopolites*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, VI, Groningen, 1999, pp. 150-153.

cui assumono la responsabilità di un debito (*caput* 8), si disciplinano i procedimenti giudiziari contro le donne (*caput* 9), l'adulterio maschile e femminile (*capita* 10 e 12) e i ripudi non giustificati (*caput* 11)<sup>55</sup>.

### 3.2. Lo stile e i temi, l'eredità triboniana

Parlando più propriamente dello stile delle Novelle di Costantino, come ha già avuto modo di osservare Tony Honoré, tornano alcuni aspetti tipici della cancelleria triboniana<sup>56</sup>. Così, rispetto a quanto fatto da Giunillo, torna l'utilizzo del latino per indicare alcuni numeri<sup>57</sup> e, soprattutto, i testi legislativi si fanno più estesi e discorsivi. Le *praefationes*, in particolare, presentano alcuni dei *topoi* di Triboniano: la filantropia dell'imperatore<sup>58</sup>,

---

<sup>55</sup> In argomento, vd. A. LOVATO, *Sulla Novella 134 di Giustiniano*, cit., pp. 75-91. In merito ai *capita* 10 e 12 e alla pena della reclusione in convento, vd. F. GORIA, *La Nov. 134, 10; 12 di Giustiniano e l'assunzione coattiva dell'abito monastico*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, Torino, 1974, pp. 57-76 (= *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorio*, a cura di P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO, Alessandria, 2016, pp. 1-20), nonché L. SANDIROCCO, *Giustiniano e le mulieres scaenicae. Una rilettura della Novella 14 del 535*, in *SDHI*, 83, 2017, pp. 195-198.

<sup>56</sup> Vd. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., p. 125 ss. e, soprattutto, pp. 240-242.

<sup>57</sup> Cfr. Nov. 145, 1 («*ποινὴν triginta librarum aurī*»); Nov. 147, 2 («*sedecim [...] annis*») e Ed. 8, 3, 2 («*ἀνδρῶν [μὲν] βικαριανῶν septuaginta*»).

<sup>58</sup> Cfr. Nov. 129 *praef., epil.*: Οὐδὲν οὕτω μέγα τῶν ὑπερκόων τινὸς τῶν ἡμετέρων ἐστὶν ἀμάρτημα, ὡς μὴ τῆς ἐξ ἡμῶν ἀξιωθῆναι φιλανθρωπίας. κἂν γὰρ εἰ τὰ παρ' αὐτῶν γεγονότα μισήσαντες πρὸς τὴν ὑπερ αὐτῶν διαναστώμεν ἐκδίκησιν, ἀλλὰ τὸν καιρὸν θεραπεύοντες καὶ τοῖς προσήκουσι τοὺς ἀμαρτάνοντας νοουθετήσαντες τρόποις πάλιν πρὸς τὴν ἡμῶν αὐτῶν φιλανθρωπίαν ἐπάνιμεν, τὸ δίκαιον τῆς ὀργῆς ἀγαθότητος καταλειπόντες λογισμοῖς. [...] Ἡ τοίνυν σὴ ἐνδοξότης τὴν παρ' ἡμῶν εἰς αὐτοὺς ἐπιδεδειγμένην φιλανθρωπίαν διὰ τοῦ παρόντος ἡμῶν νόμου γινώσκουσα δῆλα ταῖς ἐπαρχίαις διὰ τῶν συνειθισμένων ἰδικτῶν τὰ νῦν ἡμῖν παραστάνα ποιήσει, ὥστε διηκεῖος ταύτης αὐτοὺς ἀπολαῦσαι τῆς βοήθειας. *Auth.: Nullum ita magnum subiectorum nostrorum delictum est, quod non nostra clementia medeatur. Licet enim eorum facta odio habentes ad vindictam pro eis insurgamus, tamen tempus medentes et commonentes modis competentibus delinquentes rursus ad nostram clementiam remeamus, iustitiam iracundiae benignitatis reconcilians rationibus. [...]. Tua igitur gloria nostram in eis declaratam humanitatem <per> praesentem nostram legem cognoscens manifesta per provincias sollempnibus edictis quae nunc nobis placuerunt faciat, ut perpetuo hoc*

la similitudine tra legge e medicina<sup>59</sup>, la mutevolezza delle si-

*ipsi fruantur auxilio.* Nov. 147 *praef.*: Εἰ καὶ δαπάνης νῦν πολλῆς εἴπερ ποτὲ τῷ πολιτεύματι δεῖ, τοσαύτην μεγέθους ἐπίδοσιν εὐμενεῖα λαβόντι θεοῦ καὶ πρὸς τὴν τῆς προσθήκης ἀναλογίαν τοῖς περικειμένοις προσπολεμοῦντι βαρβάρους, πᾶσαν ὅμως ἐπισοῦμεν ὀδόν, ὡς ἂν καὶ τὰ τῆς χορηγίας ἀκόλouta γένοιτο καὶ μηδὲν φιλανθρωπίας εἰδος περὶ τοὺς ὑποτελεῖς τοὺς ἡμετέρους παραλιμπάνοιτο. ὅσα μὲν οὖν τοῖς ἐκάστοτε προσιοῦσιν ἡμῖν καὶ χρεᾶ προτεινομένοις δημόσια καὶ ἀπορίαν τῆς ἀποδόσεως ἐτοίμως φιλοτιμούμεθα, καὶ ὡς οὐδεὶς φιλανθρωπίας δεηθεὶς ἄπρακτος ἐκ τῆς ἡμετέρας ἀνεχώρησεν ὄψεως, τοῦτο λέγειν οὐχ ἡμέτερον ἐστὶ, τῶν ὑπὲρ τοῦτου γεγραμμένων γραμμάτων καὶ αὐτῶν τῶν τὰς φιλοτιμίας λαβόντων ἐπιμαρτυρούντων ἡμῖν. ἄλλ' ἐπειδὴ μικρὸν καὶ βασιλείας ἀνάξιον εἶναι νομιζομεν τὸ περὶ τοὺς ἐκάστοτε προσιόντας ἰδικὰς τινὰς φιλοτιμίας ποιῆσθαι, ἢ καὶ μέχρι χωρίων ἢ πόλεων μόνων ἢ καὶ ὄλων ἐπαρχῶν τὴν ἡμετέραν ἐκτείνειν φιλανθρωπῖαν, ἀλλὰ μὴ μέγα τι καὶ κοινὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπηκόοις ποιῆσθαι [...]. *Auth.*: *Etsi expensa multa nunc super quam aliquando reipublicae oportet, tantam magnitudinis praebitionem benignitate accipienti dei et augmenti ad rationem superimpositos expugnanti barbaros, omnem tamen providimus viam, utpote et expensarum non prohibita fiant et nulla misericordiae species circa subiectos nostros relinquatur. Quanta igitur singulis interpellantibus nobis et debita praetendentibus publica et inopiam redditionis praeparate remuneramus, et qualiter nullus misericordiam petens sine actu a nostra recessit facie, hoc dicere non nostrum est, pro his scriptis et ipsis qui remunerationes acceperunt attestantibus nobis. Sed quia modice et imperio indignum est de singulis interpellantibus proprias aliquorum remunerationes facere, aut etiam usque ad villas aut civitates solas aut etiam solas provincias nostram extendere misericordiam, et non magnum aliquid et commune de omnibus subiectis facere.* [...]. Nov. 159 *praef.*: Τοσοῦτον ἡμῖν φιλανθρωπίας περίεστιν, ὡς μηδὲ τὰς ἰδιωτικὰς ὑποθέσεις, ὅσαι δοκοῦσιν ἡμῖν ζητήσιν ὑπερβαίνειν δικαστικὴν, νόμοις ἡμετέροις διορίζειν ἀπαξιῶν, ὡς μὴ ὑπόθεσιν ἰδιωτικὴν ὑπερβαίνουσαν ἀκοὴν εἰς δικαστήριον φερομένην μακρᾶ τοὺς ἀμφισβητοῦντας παραδίδοιαι τριβῆ. [...]. *Auth.*: *Tanta nobis humanitatis cura est, ut neque privatas cognitiones quae videntur nobis quaestionem excedere iudiciale legibus nostris definire dedignamur, neque cognitionem privatam excedentem audire in iudicia per circuita longa litigantes tradere afflictioni.* [...]. Sul ricorrere della parola 'φιλανθρωπία' nelle costituzioni giustiniane del *Codex*, vd. F.B.J. WUBBE, *L'humanitas de Justinien*, in *TR*, 58, 1990, pp. 249-262 (= *Ius vigilantibus scriptum. Ausgewählte Schriften/Euvres choisies*, hrsg. von/edit. par P. PICHONNAZ, Freiburg, 2003, pp. 441-459) e, sul termine quale *cliché* della legislazione imperiale, vd. anche H. HUNGER, *Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, pp. 143-153.

<sup>59</sup> Cfr. Nov. 145 *praef.*: Τοῖς ἀεὶ παρεπιπτοῦσι τὴν προσήκουσαν ἐκάστοτε θεραπείαν εὐρίσκοντες, ἐπειδὴ τὰ τῆς χρεῖας παρέλθῃ, πάλιν τῆς προτέρας γινόμεθα τάξεως, μέχρι μόνου τοῦ πεπονηκότος τὴν ἰατρείαν ἰστώντες. [...]. *Auth.*: *His quae semper incidunt competentem singulis medicinam invenientes, quia utilitates quaeret, iterum prioris efficitur ordinis, usque ad solum dolentem medicinam sistentes.* [...]. Su questo *topos*, cfr., in specie, H. HUNGER, *Prooimion. Elemen-*

tuazioni umane e la necessità di intervenire sempre con nuovi provvedimenti<sup>60</sup>, la contrapposizione tra il mondo umano e quello divino<sup>61</sup>.

L'impressione, per la verità, è quella di una stanca riproposizione in chiave emulativa di vecchi temi, privi di quello spessore filosofico vicino al neoplatonismo che era proprio di Triboniano<sup>62</sup>. Ricorre con particolare frequenza – un elemento di una qualche originalità da ricollegarsi probabilmente all'età avanzata dell'imperatore – il *leitmotiv* dell'esperienza pratica, che permette al legislatore di apportare modifiche migliorative alle proprie leggi una volta viste operare: parte delle Novel-

---

*te der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden*, Wien, 1964, p. 130 ss. e G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, Napoli, 1984, pp. 177-178.

<sup>60</sup> Cfr. Nov. 145 *praef.* (vd. subito *supra*); App. 8: *Cum semper decursio barbarici temporis in novarum rerum \*\*\* et veteribus legibus occasio praebat promulgandis, generalibus hominum difficultatibus communi remedio subvenire necesse est*. [...]. Quello della mutevolezza delle situazioni naturali, della ποικιλία, è un tema davvero frequente nelle Novelle di Triboniano: cfr. G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, cit., pp. 180-187, 203-204.

<sup>61</sup> Cfr. Nov. 137 *praef.*: Εἰ τοὺς πολιτικοὺς νόμους, ὧν τὴν ἐξουσίαν ἡμῖν ὁ θεὸς κατὰ τὴν αὐτοῦ φιλοanthropίαν ἐπίστευσε, βεβαίους διὰ πάντων φυλάττεσθαι πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ὑπηκόων σπουδάζομεν, πόσῳ μᾶλλον πλείονα σπουδὴν ὀφείλομεν θεῖσθαι περὶ τὴν τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ θεῖων νόμων παραφυλακὴν τῶν ὑπὲρ τῆς τῶν ἡμετέρων ψυχῶν σωτηρίας ὀρισθέντων; [...]. Trad.: *Si leges civiles, quarum potestatem nobis deus pro sua humanitate credidit, per omnia firmas servari ad securitatem subiectorum studemus, quanto plus studii in observatione sacrorum canonum et divinarum legum, quae pro salute animarum nostrarum constitutae sunt, collocare debemus?* (KROLL, *ad h. l.*). Cfr. anche Nov. 134, 13 sul concetto di fragilità umana: [...]. Ἐπειδὴ δὲ δεῖ ἡμᾶς τὴν τοῦ ἀνθρώπου γένους ἀσθένειαν σκοπεῖν, τὰς εἰς σῶμα ποινὰς κατὰ τι μέρος ἐλαττοῦντας ἀπαγορευόμεν ἑκατέρας τὰς χεῖρας ἢ καὶ πόδας τέμνεσθαι, ἢ τοιαύτας τισὶν ἐπάγεσθαι τιμωρίας δι' ὧν τὰ ἄρθρα διαλύονται, ἐπειδὴ ἡ τῶν ἄρθρων διάλυσις βαρυτέρα ἐστὶ τῆς ἑκατέρων τῶν χειρῶν ἔκτομης. [...]. Auth.: [...]. *Quia vero nos oportet humani generis infirmitatem protegere, corporales poenas secundum aliquam partem imminuentes interdiximus alterutras manus aut pedes abscidi, aut huiusmodi quaedam inferri supplicia per quae articuli dissoluntur, quia membrorum dissolutio gravior est utriusque manus abscisione*. [...]. Sulla dicotomia tra mondo divino e mondo terrestre nelle Novelle, cfr. sempre G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, cit., pp. 184-185.

<sup>62</sup> Su questo aspetto, cfr., ampiamente e per tutti, G. LANATA, *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, cit., pp. 221-245.

le promulgate in questo periodo, come si è visto, sono emendamenti a precedenti previsioni normative<sup>63</sup>.

#### 4. Considerazioni conclusive

Delineare i caratteri della questura di Costantino è certamente compito più arduo rispetto a quanto fatto per Giunillo. La figura del questore, infatti, sembra essere adombrata da due più importanti e ben definite personalità, una del suo passato e una del suo presente. Triboniano, il modello insuperabile di *quaestor sacri palatii*, colto e raffinato giurista, autore della più maestosa e imperitura opera di diritto, e Giustiniano, il grande imperatore, ormai conscio di essere giunto nell'ultima fase della sua esperienza terrena e, dunque, sempre più introverso e immerso in questioni morali e religiose. Se da una parte i testi legislativi dell'uno rappresentano il prototipo stilistico e formale a cui ispirarsi, la maggior parte dei contenuti delle leggi sembra essere dettata dagli interessi e dalle questioni che occupavano l'altro.

Il coinvolgimento di Costantino nelle questioni politico-religiose, d'altro canto, sembra essere solo in parte il risultato delle sue capacità diplomatiche e negoziatrici. Quel servilismo e a quella piaggeria nei confronti dell'imperatore di cui parlava Procopio, forse, sono stati i punti di forza di Costantino, persona «Ιουστινιανῷ ποθεινότατός τε ἄγαν καὶ φίλτατος ἐν τοῖς μάλιστῶ», 'tra le più care e gradite a Giustiniano'<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> A tal proposito, cfr. Nov. 127 (*caput* 2: «ἐξ αὐτῆς γὰρ τῆς τῶν πραγμάτων εὐρίσκοντες πείρας [...]»; *Auth.*: «*Ex ipso enim rerum invenientes experimento [...]*»); Ed. 8 (*praef.*: «ἀλλ' ἐπεὶ ἐξ αὐτῶν ἐγνωμεν τῶν πραγμάτων [...]»; *Auth.*: «*Sed mox ut ab ipsis cognovimus rerum [...]*»); Nov. 129 (*caput* 1: «Νῦν δὲ δὴ [...] ἰδόντες [...] νομίσαντες»; *Auth.*: «*Nunc itaque [...] videntes [...] putantes [...]*»; «ἐπὶ τὸν παρόντα θεῖον ἡμῶν ἐληλύθαμεν νόμον»; *Auth.*: «*ad presentem sacram nostram venimus legem*») e Nov. 146 (*praef.*: «οἱ αὐτῶν γὰρ τῶν προσενηγεμένων ἡμῖν προσελεύσεον ἐμάθομεν [...]»; *Auth.*: «*Nos igitur huiusmodi discentes melius iudicavimus [...]*»).

<sup>64</sup> Cfr. Procop. *hist. arc.* 20, 21.

**ELENA PEZZATO, La questura di Costantino**

Il contributo indaga la figura di Costantino, il *quaestor sacri palatii* successore di Giunillo. A capo della cancelleria imperiale a partire dal 546, egli, probabilmente, fu l'ultimo questore sotto il regno di Giustiniano. Di lui si hanno pochissime informazioni, tutte legate alle vicende politico-religiose di quegli anni e, in particolare, al nome di papa Vigilio. Per quanto riguarda l'attività legislativa, durante la sua questura furono promulgate ben poche Novelle. Se il suo stile sembra riecheggiare in più punti quello dell'insuperabile Triboniano, il tema trattato con maggiore frequenza nelle Novelle di questo periodo è quello religioso e dottrinale, nonché più genericamente, 'morale', immediato riflesso degli interessi teologici del tardo Giustiniano.

**Parole chiave:** *quaestor sacri Palatii*, Costantino, Novelle, tardo Giustiniano.

**ELENA PEZZATO, The *quaestura* of Constantinus**

This paper investigates the figure of Constantinus, the *quaestor sacri Palatii* who succeeded Junillus. As head of the imperial chancellery from 546, he was most likely the last *quaestor* under Justinian. We have very little information about him, all of it connected to the political and religious events of those years and, in particular, to Pope Vigilius. Regarding his legislative activity, very few *Novellae* were promulgated during his *quaestura*. While his style seems to often echo that of the unsurpassed Tribonian in several points, the *Novellae* of this period primarily deal with religious and doctrinal, as well as more generally 'moral', topics, an immediate reflection of the theological interests of the late Justinian period.

**Key words:** *quaestor sacri palatii*, Constantinus, Novels, late Justinian period.